



diritto & religioni

Semestrale
Anno XV - n. 1-2020
gennaio-giugno

ISSN 1970-5301

29



**LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

Diritto e Religioni

Semestrale
Anno XV – n. 1-2020
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttori
Mario Tedeschi – Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Albisetti, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, A. Fuccillo, M. Jasonni, G. Leziroli, S. Laricca, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, G.B. Varnier, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale

Diritto canonico

Diritti confessionali

Diritto ecclesiastico

Diritto vaticano

Sociologia delle religioni e teologia

Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci

A. Bettetini, G. Lo Castro

L. Caprara, V. Fronzoni,

A. Vincenzo

M. Jasonni

G.B. Varnier

G. Dalla Torre

M. Pascali

R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa

Giurisprudenza e legislazione canonica e vaticana

Giurisprudenza e legislazione civile

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale
e comunitaria*

Giurisprudenza e legislazione internazionale

Giurisprudenza e legislazione penale

Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco, R. Rolli,

F. Balsamo, C. Gagliardi

M. Carni, M. Ferrante, P. Stefani

L. Barbieri, Raffaele Santoro,

Roberta Santoro

G. Chiara, R. Pascali, C.M. Pettinato

S. Testa Bappenheim

V. Maiello

A. Guarino, F. Vecchi

Parte III

SETTORI

*Lettere, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

M. Tedeschi

AREA DIGITALE

F. Balsamo, A. Borghi, C. Gagliardi

Comitato dei referees

Prof. Angelo Abignente – Prof. Andrea Bettetini – Prof.ssa Geraldina Boni – Prof. Salvatore Bordonali – Prof. Mario Caterini – Prof. Antonio Giuseppe Maria Chizzoniti – Prof. Orazio Condorelli – Prof. Pierluigi Consorti – Prof. Raffaele Coppola – Prof. Giuseppe D’Angelo – Prof. Carlo De Angelo – Prof. Pasquale De Sena – Prof. Saverio Di Bella – Prof. Francesco Di Donato – Prof. Olivier Echappè – Prof. Nicola Fiorita – Prof. Antonio Fuccillo – Prof.ssa Chiara Ghedini – Prof. Federico Aznar Gil – Prof. Ivàn Ibàn – Prof. Pietro Lo Iacono – Prof. Carlo Longobardo – Prof. Dario Luongo – Prof. Ferdinando Menga – Prof.ssa Chiara Minelli – Prof. Agustín Motilla – Prof. Vincenzo Pacillo – Prof. Salvatore Prisco – Prof. Federico Maria Putaturo Donati – Prof. Francesco Rossi – Prof.ssa Annamaria Salomone – Prof. Pier Francesco Savona – Prof. Lorenzo Sinisi – Prof. Patrick Valdrini – Prof. Gian Battista Varnier – Prof.ssa Carmela Ventrella – Prof. Marco Ventura – Prof.ssa Ilaria Zuanazzi.

Direzione:

Cosenza 87100 – Luigi Pellegrini Editore
Via Camposano, 41 (ex via De Rada)
Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it

Napoli 80133- Piazza Municipio, 4
Tel. 081 5510187 – 80133 Napoli
E-mail: dirittoereligioni@libero.it

Redazione:

Cosenza 87100 – Via Camposano, 41
Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it

Napoli 80134 – Dipartimento di Giurisprudenza Università degli studi di Napoli Federico II
I Cattedra di diritto ecclesiastico
Via Porta di Massa, 32
Tel. 081 2534216/18

Abbonamento annuo 2 numeri:

per l'Italia, € 75,00

per l'estero, € 120,00

un fascicolo costa € 40,00

i fascicoli delle annate arretrate costano € 50,00

È possibile acquistare singoli articoli in formato pdf al costo di € 10,00 al seguente

link: www.pellegrinieditore.com/node/360

Per abbonarsi o per acquistare fascicoli arretrati rivolgersi a:

Luigi Pellegrini Editore

Via De Rada, 67/c – 87100 Cosenza

Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672

E-mail: info@pellegrinieditore.it

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:

– versamento su conto corrente postale n. 11747870

– bonifico bancario Iban IT 88R010308880000000381403 Monte dei Paschi di Siena

– assegno bancario non trasferibile intestato a Luigi Pellegrini Editore.

– carta di credito sul sito www.pellegrinieditore.com/node/361

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l'anno riceve i numeri arretrati. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l'anno successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell'importo.

Per cambio di indirizzo allegare alla comunicazione la targhetta-indirizzo dell'ultimo numero ricevuto.

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi, ma la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la pubblicazione degli articoli inviati.

Gli autori degli articoli ammessi alla pubblicazione, non avranno diritto a compenso per la collaborazione. Possono ordinare estratti a pagamento.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

Per ulteriori informazioni si consulti il link: <https://dirittoereligioni-it.webnode.it/>

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.

Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01

ISSN 1970-5301

La resilienza della Riconciliazione fra tradizione e nuove prospettive. Spunti per una riflessione

The resilience of Reconciliation between tradition and new perspectives. Ideas for reflection

DANIELA TARANTINO

RIASSUNTO

Nell'attuale stato di pandemia, in cui la partecipazione alle liturgie e ai sacramenti risulta fortemente limitata, la Chiesa cattolica si è adoperata per trovare modi e tempi di risposta all'emergenza Covid-19 e, seguendo i «segni dei tempi», ha adattato le forme di svolgimento dei munera ecclesiae, primo fra tutti il munus sanctificandi, al fine di perseguire la salus animarum. In questo contesto il sacramento della penitenza riveste un'importanza centrale, dato che pone maggiormente in risalto il legame inscindibile fra l'aspetto formale e quello sostanziale del diritto, particolarmente in un ordinamento che dispone di strumenti di flessibilità in grado di applicare l'aequitas come mezzo per il suo stesso aggiornamento. Le circostanze presenti hanno reso ancor più necessario il sacramento della riconciliazione, stimolando la Chiesa a recuperarne antiche ed eccezionali forme di amministrazione ed al contempo a svilupparne di nuove, come la drive confession. Ponendo l'accento sulla confessione quale "medicina dell'anima" e, pertanto, sul confessore quale medicus animarum oltre che iudex peccatorum, la Chiesa ha così sottolineato come a prevalere debba sempre essere la salus animarum.

PAROLE CHIAVE

Pandemia, confessione, salus animarum

ABSTRACT

In the current pandemic state the Catholic Church has worked to find ways and times of response to the Covid-19 emergency and, following the "signs of the times", has adapted the forms of development of the munera ecclesiae, first of all the munus sanctificandi. In this context, the sacrament of penance is of central importance, as it highlights the inseparable link between the formal and the substantive aspects of law, particularly in an order that has flexibility tools capable of applying the equitas. The pandemic state made the sacrament of reconciliation even more necessary, stimulating the Church to recover ancient and exceptional forms of administration and at the same time to develop new ones, such as drive confession. By placing the emphasis on confession as "medicine of the soul"

and, therefore, on the confessor as medicus animarum as well as iudex peccatorum, the Church has thus underlined that the salus animarum must always prevail.

KEY WORDS

Pandemic, confession, salus animarum

SOMMARIO: 1. Il sacramento della riconciliazione di fronte alla Covid-19 – 2. Il confessore come medicus animarum al tempo del coronavirus – 3. Il sigillo sacramentale “*usque ad sanguinis effusionem*” – 4. Nessuno si salva da solo.

1. Il sacramento della riconciliazione di fronte alla Covid-19

Il lungo periodo di digiuno dagli abituali gesti d'affetto, così come l'impossibilità o la limitazione della partecipazione alle liturgie e ai sacramenti, hanno reso ancor più gravosa la situazione di smarrimento, sconcerto e sconforto determinata dalla pandemia. La Chiesa cattolica si è adoperata per trovare modi e tempi di risposta all'emergenza Covid-19 e, seguendo i «*segni dei tempi*», ha adattato le forme di svolgimento dei *munera ecclesiae*, primo fra tutti il *munus sanctificandi*, al fine di perseguire la *salus animarum*, legge suprema della Chiesa¹. In questo contesto il sacramento della penitenza² riveste un'importanza centrale, dato che pone maggiormente in risalto il legame inscindibile fra l'aspetto formale e quello sostanziale del diritto, particolarmente in un ordinamento che dispone di strumenti di flessibilità in grado di applicare l'*aequitas* come mezzo per il suo stesso aggiornamento³. Per questa via e in funzione della *salus animarum*, il diritto della Chiesa si rinnova costantemente per rispondere alle esigenze dei fedeli, riproponendo le istanze di una perdurante “socialità”, che adesso appare ferita dalla pandemia⁴.

¹ Sul concetto di *salus animarum* cfr. i contributi presenti in *Ius Ecclesiae*, 12/2000, pp. 291-529; per un approfondimento sul rapporto *munus, officium e ministerium* e sulle radici teologico-giuridiche di tali nozioni cfr. STEFANO VIOLI, *Officium e munus tra ordinamento canonico e comunione ecclesiale*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale Rivista telematica* (www.statoechiese.it), n. 31/2019, pp. 1-32.

² Sul tema cfr. da ultimo i contributi presenti in ALFONSO V. AMARANTE, FILOMENA SACCO (a cura di), *Riconciliazione sacramentale. Morale e Prassi Pastorale*, Edizioni Messaggero, Padova, 2019.

³ Sul punto cfr. BURKHARD JOSEF BERKMANN, *La codificazione del diritto compromette la sua flessibilità? Il diritto canonico comparato con altri diritti religiosi*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale Rivista telematica* (www.statoechiese.it), 28/2017, pp. 14-15.

⁴ Cfr. DANIELA TARANTINO, “*Eppur si muove*”. *La socialità del diritto canonico tra ieri e domani*, in PIERLUIGI CONSORTI (a cura di), *Costituzione, religione e cambiamenti nel diritto e nella società*, Pisa University Press, Pisa, 2019, p. 218.

Le circostanze presenti hanno reso ancor più necessario il sacramento della riconciliazione, stimolando la Chiesa a recuperarne antiche ed eccezionali forme di amministrazione. Sebbene la confessione individuale resti a norma del can. 960 del *Codex Iuris Canonici* il modo ordinario di celebrazione, si ricorda che l'assoluzione collettiva può essere impartita laddove ricorra l'imminente pericolo di morte (can. 961, § 1 CIC), oppure una grave necessità (can. 961, § 1, 2° CIC), la cui valutazione spetta al Vescovo diocesano, tenuto conto dei criteri eventualmente stabiliti dalla Conferenza Episcopale⁵. Perché l'assoluzione sia valida, resta ferma la necessità del proposito di confessare a tempo debito i singoli peccati gravi, che al momento non si sono potuti confessare (can. 962, § 1 CIC). Riecheggiando forme di riconciliazione di medievale memoria il sacerdote, qualora sia necessario, può anche impartire l'assoluzione sacramentale generale, preavvisando il vescovo diocesano o comunque, ove questo non risulti praticabile, informandolo il prima possibile (cfr. *Ordo Paenitentiae*, n. 32)⁶. Nella circostanza attuale, la Penitenzieria Apostolica ha precisato che «soprattutto nei luoghi maggiormente interessati dal contagio pandemico e fino a quando il fenomeno non rientrerà», ricorrono i casi di grave necessità di cui al summenzionato can. 961, § 2 CIC⁷. Tale interpre-

⁵ Per approfondimenti sul tema cfr. da ultimo STEFANO TESTA BAPPENHEIM, *Does the Covid-19 pandemic authorize the derogation from the canonical rule of absolution necessarily preceded by individual confession? (canon 961cic)*, in PIERLUIGI CONSORTI (edited by), *Law, Religion and Covid-19 emergency*, Diresom Papers, 1, Pisa, 2020, pp. 221-250.

⁶ Le modalità di amministrazione del sacramento della confessione si sono evolute nel corso del tempo. Nell'epoca successiva all'età degli apostoli e almeno a partire dal III secolo, veniva praticato come penitenza pubblica, unica e non ripetibile. Già nel IV secolo i vescovi si resero conto che una siffatta prassi rigorosa nei tempi e nelle modalità, mal si adattava ad una comunità in crescita (cfr. ENRICO MAZZA, *La celebrazione della penitenza. Spiritualità e pastorale*, EDB, Bologna, 2001, pp. 11-37 e ORAZIO CONDORELLI, *Dalla penitenza pubblica alla penitenza privata, tra Occidente Latino e Oriente Bizantino: percorsi e concezioni a confronto*, in *Lex Iustitia Veritas. Per Gaetano Lo Castro. Omaggio degli allievi*, Jovene, Napoli, 2012, p. 131 ss.). Intorno al VI secolo si creò pertanto una nuova prassi che giungeva dalle isole britanniche, la c.d. penitenza celtica, in cui i peccatori si riconciliavano con la Chiesa subito dopo l'accusa dei peccati, e per determinare la consistenza della penitenza si adoperavano i libri penitenziali (in proposito cfr. BRIAN EDWIN FERME, *Introduzione alla storia del diritto canonico. I. Il diritto fino al Decretum di Graziano*, Pontificia Università Lateranense, Roma, 1998, pp. 108-194 e LUCIANO MUSSELLI, *Chiesa e società politica dalla fine del mondo antico alla "Renovatio Imperii"*, in GIUSEPPE LEZIROLI (a cura di), *La Chiesa e l'Europa*, Pellegrini Editore, Cosenza, 2007, pp. 11-19). La nuova consuetudine poneva l'accento non tanto sull'aspetto "medicinale" della penitenza (ossia la promozione della fede perfetta), quanto su quello "punitivo" (cioè la soddisfazione dell'esigenza di giustizia). Nel XIII secolo la nuova prassi s'impose ufficialmente in tutta la Chiesa caratterizzandosi per alcune particolari peculiarità quali la ripetibilità, la segretezza (non solo dei peccati ma anche del penitente), la soddisfazione, caratteristiche che portarono all'identificazione della penitenza nella *satisfactio* e alla trasformazione della riammissione nella comunità in assoluzione (sul tema cfr. ANDREA GRILLO, *Il Rito della Penitenza e la guarigione dal peccato. La terminologia del IV sacramento e il suo rapporto con l'iniziazione cristiana*, in *Vita monastica*, LVII/2003, n. 224, pp. 16-52).

⁷ PENITENZIARIA APOSTOLICA, *Note on the Sacrament of Reconciliation in the current pandemic*

tazione è stata formalizzata nella “Nota sul sacramento della riconciliazione nell’attuale situazione di pandemia”, emessa il 20 marzo 2020 e preceduta dal Decreto, emanato dalla stessa Penitenzieria *ex auctoritate Summi Pontificis* in data 19 marzo, con cui si concede «il dono di speciali Indulgenze ai fedeli affetti dal morbo Covid-19, comunemente detto Coronavirus, nonché agli operatori sanitari, ai familiari e a tutti coloro che a qualsivoglia titolo, anche con la preghiera, si prendono cura di essi»⁸. La Nota ricorda anche che «in tempo di Covid-19, il sacramento della Riconciliazione viene amministrato a norma del diritto canonico universale e secondo quanto disposto nell’Ordo Paenitentiae».

A tal proposito, richiamando alla memoria la ricchezza della Tradizione e ricordando come vi sia sempre una via per la misericordia di Dio aperta a tutti, durante l’omelia della Messa a Santa Marta venerdì 20 marzo, Papa Francesco ha affermato che nell’impossibilità di trovare un sacerdote per la confessione si può “parlare” sinceramente con Dio, affidandogli pene, afflizioni, peccati, chiedendo con contrizione il Suo perdono, perché con «un Atto di Dolore ben fatto, così la nostra anima diventerà bianca come la neve». Il Pontefice faceva senz’altro riferimento a quanto stabilito dal Concilio di Trento⁹ e ripreso dal Catechismo della Chiesa cattolica, che ammette il perdono dei peccati, anche mortali, laddove i singoli fedeli si trovino nella dolorosa impossibilità di ricevere l’assoluzione sacramentale, purché – come anticipato – mostrino “contrizione perfetta” e facciano voto di ricorrere, appena possibile, alla confessione sacramentale¹⁰.

Nel *Protocollo circa la ripresa delle celebrazioni con il popolo*, siglato il

situation, in www.diresom.net.

⁸ *Ibidem*.

⁹ Con il Concilio di Trento la rilevanza dell’assoluzione come atto giudiziale, non solo annuncio del perdono divino, diviene più accentuata rispetto alle epoche precedenti, rispecchiando una concezione del peccato come trasgressione di una legge divina e sottoponendo la dimensione ecclesiologica della riconciliazione alla potestà sacerdotale di assolvere o condannare. In tal modo il confessore aveva un ruolo primariamente di giudice e poi di medico, sebbene l’immagine del confessore quale ministro della guarigione spirituale, sottolineata dai cann. 21 e 22 del IV Concilio Lateranense svoltosi a Roma nel 1215, e della confessione quale sacramento della riconciliazione in cui la *contritio* aveva nella *metanoia* la propria radice, non avesse mai perso la sua efficacia, divenendo motivo centrale di numerosi contributi dottrinali (sul legame tra penitenza, riconciliazione e metanoia mi permetto di rinviare a DANIELA TARANTINO, *Il sigillum confessionis: dalla tutela dell’intimità alla realizzazione della metanoia*, in *Diritto e religioni*, 2/2016, pp. 58-87).

¹⁰ Il potere delle chiavi consegnato da Cristo ai suoi apostoli, ha fatto sì che i confessori, proprio come i Dodici, siano stati direttamente e responsabilmente coinvolti nell’opera di riconciliazione fra il peccatore e Dio e fra il peccatore e la Chiesa, e che la confessione sia diventata strumento di salvezza («Tibi dabo claves regni caelorum et quodcumque solveris super terram erit solutum et in caelis», *Mt.* 18,18).

7 maggio fra Cei e Governo italiano nell'ambito delle attività permesse nella fase 2 della pandemia, al punto 3.9 si stabilisce che a partire dal 18 maggio il sacramento della penitenza possa essere amministrato «in luoghi ampi e areati», tali da consentire a loro volta «il pieno rispetto delle misure di distanziamento e la riservatezza richiesta dal sacramento stesso», con l'obbligo sia per i fedeli che per i confessori di indossare la mascherina¹¹. La ripresa delle celebrazioni consente, oltre che l'accostarsi ai sacramenti da parte dei fedeli, anche il ritorno alla dimensione comunitaria della fede, su cui Papa Francesco ha particolarmente puntato l'attenzione il 17 aprile scorso durante la Messa a Santa Marta, intervenendo sul delicato tema del "lockdown ecclesiale" e mettendo in guardia dal rischio di una fede gnostica, senza contatti reali, progressivamente disabituata ai sacramenti, al rapporto con i pastori e con la comunità dei fedeli, e sempre più rivolta verso il "virtuale". Spunto per la riflessione del Pontefice nella messa mattutina, è stato il brano del Vangelo in cui Gesù risorto appare ai discepoli tornati a riva dopo una pesca infruttuosa sul mare di Tiberiade. Invitati a gettare nuovamente le reti, le riempiono di pesci. Una scena che si svolge con naturalezza, commenta Papa Francesco, perché i discepoli erano cresciuti nella "familiarità" con Gesù, spiegando come tale familiarità con il Signore sia sempre comunitaria, pur nel suo essere certamente "intima e personale", e sottolineando nell'omelia come una familiarità senza comunità e privata dei sacramenti sia pericolosa, poiché può diventare una familiarità "gnostica", "staccata dal popolo di Dio". «Questa non è la Chiesa», ha chiosato il Papa, «questa è la Chiesa di una situazione difficile, che il Signore permette, ma l'ideale della Chiesa è sempre con il popolo e con i Sacramenti»¹². Questo significa che è l'attuale situazione a rendere necessario questo modo telematico di relazionarsi con Dio, ma deve restare un mezzo transitorio che contribuisce ad uscire dall'emergenza, non certamente un modo stabile di vivere la fede. Perché, aggiunge il Pontefice, la familiarità degli apostoli non è "viralizzata", bensì concreta, nel popolo.

2. Il confessore come medicus animarum al tempo del coronavirus

Certamente la necessità di contenere il contagio obbliga al rispetto delle norme a ciò preposte, ma al contempo contribuisce allo sviluppo di talune

¹¹ MINISTERO DELL'INTERNO, *Protocollo circa la ripresa delle celebrazioni con il popolo*, in www.diresom.net.

¹² FRANCESCO, *Omelia del Santo Padre Francesco, "La familiarità con il Signore"*, in www.vatican.va.

forme creative di celebrazione del sacramento. In linea di principio, secondo quanto stabilito dal Codice, «il luogo proprio per ricevere le confessioni sacramentali è la chiesa o l'oratorio»¹³ e la sede più consona «i confessionali provvisti di una grata fissa tra il penitente e il confessore»¹⁴. Tuttavia la Cei, nello stabilire che il sacramento della penitenza possa essere amministrato «in luoghi ampi e areati», ha in un certo senso “promosso”, o quantomeno non ostacolato, la ricerca di forme di svolgimento della confessione “alternative”, specialmente pensando al fatto che in futuro potrebbero verificarsi altre situazioni di emergenza, non solo sanitaria, comportanti l'impossibilità di accedere alle forme ordinarie di amministrazione del sacramento stesso.

È il caso della *drive confession*, idea nata in una città del Maryland, negli Stati Uniti, dove padre Scott Holmer, un sacerdote di St. Edward the Confessor, chiesa cattolica di Bowie, ha iniziato a confessare i fedeli nel parcheggio della chiesa attraverso i finestrini dell'auto dei penitenti, onde arginare la diffusione del Coronavirus¹⁵. Padre Holmer, che indossa anche una benda sugli occhi se un penitente desidera rimanere anonimo, tiene confessioni da 45 minuti a un'ora per sei giorni alla settimana e cinque ore al giorno la domenica, ascoltando una confessione per volta mentre un seminarista dirige il traffico per evitare assembramenti. Nel caso in cui in macchina ci sia più di una persona, gli altri scendono e aspettano il loro turno mentre la persona al posto di guida si confessa. Dagli Stati Uniti l'idea si è diffusa in Europa, arrivando prima in Polonia e poi in Francia. A Varsavia nelle settimane precedenti la Pasqua il prete Mateusz Kielarski del Tempio della Divina Provvidenza, una delle chiese più grandi della città, ha deciso di amministrare le confessioni dei fedeli nel parcheggio dell'edificio di culto¹⁶. Questi dall'abitacolo della loro vettura possono anche ascoltare musica liturgica suonata da addetti e spongendosi dal finestrino possono confessarsi e ricevere l'assoluzione dai loro peccati. Sempre in Polonia padre Adam Pawlowski, parroco di Rogalin nella regione di Poznan, ha deciso di offrire ai suoi parrocchiani la possibilità di andare a confessarsi prima di Pasqua senza scendere dall'auto, amministrando il sacramento attraverso il finestrino abbassato del proprio abitacolo e mettendo egli stesso il suo veicolo alla distanza prescritta di almeno un metro e mezzo¹⁷.

¹³ Can. 964, § 1.

¹⁴ Can. 964, § 2.

¹⁵ Cfr. *Confessioni stile “drive in” per evitare il contagio da Coronavirus* in www.commentimemorabili.it.

¹⁶ Cfr. *Coronavirus, in Polonia confessioni in auto in modalità drive-in*, in www.tg24.sky.it.

¹⁷ Cfr. *Confessioni stile “drive in” per evitare il contagio da Coronavirus* in www.commentimemorabili.it.

Dalla Polonia la *drive confession* il 25 aprile è sbarcata in Francia, a Limoges, dove padre David de Lestapis, parroco della parrocchia Saint Jean-Paul II e il suo vicario padre Vincent Poitau, rispettando le regole sanitarie, hanno confessato i fedeli per circa due ore nel parcheggio parrocchiale, posizionandosi sotto una tenda montata per l'occasione, sotto la quale essi sostavano a motore spento davanti ai gabbiotti appositamente predisposti, senza quindi doversi muovere dal loro abitacolo¹⁸.

La confessione “on the road” è certamente una modalità inedita di amministrazione del sacramento, che però si svolge alla presenza del penitente e del confessore, a differenza della modalità suggerita da Mons. Reinaldo Nann, vescovo peruviano della Prelatura di Caravelí, che ha autorizzato i sacerdoti a svolgere confessioni per telefono, ponendo l'accento sulla confessione quale “medicina dell'anima” e, pertanto, sul confessore quale *medicus animarum*¹⁹ oltre che *iudex peccatorum*, sottolineando come nella Chiesa a prevalere debba sempre essere la *salus animarum*²⁰. E a Bergamo, una delle città italiane più colpite dalla Covid-19, don Luciano Locatelli amministra il sacramento della riconciliazione via whatsapp nella convinzione che «Gesù al suo tempo avrebbe fatto la stessa cosa... Non mi interessa», ha affermato il prete, «chi vuole il sacramento per “mettersi a posto”, ma lo condivido con chi crede nella forza del perdono per costruire una umanità che sia degna di questo nome»²¹.

Sebbene il termine stesso di confessione da un lato rimandi immediatamente all'ammissione delle proprie colpe da parte del fedele che si accosta al “tribunale” della penitenza, e dall'altro evochi la funzione di giudice che la teologia nel corso dei secoli ha assegnato al ministro di tale sacramento, l'immagine del confessore come medico compassionevole delle anime, che simboleggia la guarigione spirituale operata da Cristo negli uomini che si affidano a Lui nella fede, viene recuperata dall'ecclesiologia del Concilio Vaticano II²².

¹⁸ Cfr. TIMOTHÉE DHELLEMMES, *Scoprite la “Drive Confession” di Limoges*, in www.aleteia.org.

¹⁹ L'analogia tra il sacerdote e il medico come noto trova il suo radicamento evangelico nelle parole di Cristo riportate da Luca: «et respondens Iesus dixit ad illos: non egent qui sani sunt medico sed qui male habent. Non veni vocare iustos sed peccatores in paenitentiam» (*Lc.*, 5, 31 s). Sulla scia dell'insegnamento evangelico nel percorso che ha condotto alla codificazione del diritto canonico, la definizione del confessore come *medicus animarum* è sempre stata al centro delle riflessioni dottrinali e delle deliberazioni conciliari (per approfondimenti sul tema mi permetto di rinviare a DANIELA TARANTINO, *Dalla riconciliazione alla guarigione. Alcune riflessioni sulla confessione come cura animarum nella teologia morale e nel diritto canonico*, in www.statoechiese.it, n. 9/2017, pp. 1-18).

²⁰ Cfr. *Il vescovo peruviano autorizza la confessione per telefono*, in www.religiondigital.com.

²¹ P. ZYGULSKI, *Nella Chiesa che cambia*3, in www.settimananews.it/sacramenti/nella-chiesa-che-cambia-3/.)

²² L'ecclesiologia conciliare recupera il concetto presente nella Chiesa antica e medievale dell'arte della medicina come il mettere in pratica la misericordia e del sacerdote come medico dello spirito,

In essa la visione terapeutica del sacramento viene posta al centro della recuperata comunione con Dio interrotta, appunto, dalla commissione del peccato, e la dimensione della giustizia insita nello stesso sacramento non viene vista come fine a se stessa, ma rappresenta il modo attraverso cui la misericordia divina può manifestarsi e agire nel fedele pentito che si dispone a ricevere l'assoluzione, cioè l'attestazione del perdono di Dio²³. Non meraviglia, allora, che la suggestiva immagine del confessore come medico compassionevole delle anime, simboleggiante la guarigione spirituale operata da Cristo negli uomini che si affidano a Lui nella fede, già presente nel *Codex Iuris Canonici* del 1917 (can. 888, § 1), sia ribadita nell'*Ordo Penitentiae* del 1974, scaturente proprio dall'ecclesiologia del Vaticano II (n. 10 a, c)²⁴, e quindi nel Codice vigente.

Al can. 978, § 1 si legge infatti:

*Meminerit sacerdos in audiendis confessionibus se iudicis pariter et medici personam sustinere ac divina ei iustitiae simul et misericordiae ministrum a Deo constitutum esse, ut honori divino et animarum saluti consulat*²⁵.

Riprendendo l'insegnamento conciliare, anche il Catechismo della Chiesa Cattolica definisce il sacramento della penitenza, assieme a quello dell'unzione degli infermi, un sacramento della guarigione, restituendo l'immagine del sacerdote quale medico che cura le infermità spirituali dei fedeli²⁶. Ov-

recuperando in un certo qual modo una sorta di "teologia" positiva della malattia, tipica della fede medievale in cui la sofferenza legata alla malattia era vista come un mezzo di unità con Dio o di ritorno a Dio, potendo il malato partecipare in prima persona alle sofferenze di Cristo, e il sacerdote, agendo nella persona di Cristo, fortificare lo spirito con le preghiere e la confessione (cfr. INES MURZAKU, *Cura corporis e cura animae: La Chiesa e la crisi del Coronavirus*, in www.sabinopaciolla.com).

²³ Il recupero della dimensione curativa della confessione da parte del Vaticano II, pertanto, consente di presentare la penitenza come medicina in grado non solo di curare le ferite spirituali, ma anche e soprattutto come rimedio capace di "trasformare" la vita del penitente, divenendo così la confessione sacramento della conversione e del perdono (Cfr. PIETRO SORCI, *Il "Confessore" o Ministro del Sacramento della Penitenza*, in *Rivista di Pastorale Liturgica*, 281/2010, p. 46; cfr. *Mc* 1, 15 e *Lc* 15, 18).

²⁴ Cfr. in proposito i contributi contenuti nel volume, a cura di PIETRO SORCI, *Dimensione terapeutica del sacramento della penitenza e della riconciliazione*, Il Pozzo di Giacobbe, Trapani, 2007.

²⁵ Tale contenuto è stato recepito anche dal Codice dei canoni delle chiese orientali (1990) in cui al can. 732, § 1 si afferma: «*Pro qualitate, gravitate et numero peccatorum, habita ratione paenitentis conditionis nec non eiusdem ad conversionem dispositionis, confessarius convenientem morbo afferat medicinam opportuna opera paenitentiae imponens*».

²⁶ «Il Signore Gesù, medico delle nostre anime e dei nostri corpi, colui che ha rimesso i peccati al paralitico e gli ha reso la salute del corpo, ha voluto che la Chiesa continui, nella forza dello Spirito Santo, la sua opera di guarigione e di salvezza, anche presso le proprie membra. È lo scopo dei due sacramenti della guarigione: del sacramento della Penitenza e dell'Unzione degli infermi» (CCC 1421).

viamente, questa similitudine non vale per riconoscerne un ruolo terapeutico simile a quello dello psicologo, né per confondere la funzione curativa della confessione con i rimedi psicoterapeutici²⁷. Il ministro del sacramento cura la sanità dell'anima, consente al penitente di guadagnare la salvezza, ristabilendo la comunione con Dio e con la Chiesa. Amministrando il sacramento della riconciliazione, egli testimonia la misericordia che guarisce²⁸, perciò si presenta quale *medicus animarum*²⁹.

3. Il sigillo sacramentale “usque ad sanguinis effusionem”

Pur se ad un primo esame potrebbero apparire ardite se non addirittura impraticabili, sono state avanzate anche delle proposte che prevedono l'utilizzo di strumenti digitali per l'amministrazione della riconciliazione. Da una certa prospettiva, l'uso degli attuali strumenti tecnologici appare impraticabile data l'assoluta inviolabilità del *sigillum confessionis* (si pensi ai possibili rischi che comporta una video chiamata, con la potenziale presenza accanto al penitente di un'altra persona celata alla vista del confessore)³⁰. D'altro canto, la

²⁷ Come sottolineato da San Giovanni Paolo II nel suo Discorso del 27 marzo 1993 alla Penitenziaria Apostolica, «Il sacramento della penitenza non è e non deve divenire una tecnica psicoanalitica o psicoterapeutica» (in www.vatican.va), sebbene lo stesso Pontefice si augurasse una buona preparazione da parte del confessore intorno alla psicologia e alle scienze umane in genere. Il pontefice, in un successivo intervento alla Penitenziaria Apostolica, sottolineava come «il sacerdote, ministro del sacramento della penitenza, deve modellarsi, in questo sublime e vitale compito, su Gesù, maestro di verità, medico delle anime» (*Discorso ai membri della Penitenziaria Apostolica ai Padri penitenzieri e ai partecipanti al corso sul “Foro interno”*, sabato, 18 marzo 1995, n. 2, in www.penitenziaria.va).

²⁸ Come ha affermato Benedetto XVI, nel rivolgersi ai sacerdoti durante la sua Allocuzione alla Penitenziaria Apostolica nel marzo 2010, «è necessario tornare al confessionale, come luogo nel quale celebrare il sacramento della riconciliazione, ma anche come luogo in cui “abitare” più spesso, perché il fedele possa trovare misericordia, consiglio e conforto» (BENEDETTO XVI, *Allocuzione ai partecipanti al XXI corso sul foro interno organizzato dalla Penitenziaria Apostolica*, 11 marzo 2010, in CONGREGAZIONE PER IL CLERO, *Il sacerdote ministro della misericordia divina. Sussidio per i confessori e direttori spirituali*, Libreria Editrice Vaticana (d'ora in poi LEV), Città del Vaticano, 2011, p. 3). Il sacramento della riconciliazione, dunque, ha nel riconoscimento della colpa, nel bisogno del perdono, nella manifestazione della misericordia i suoi elementi essenziali (cfr. MAURO PIACENZA, *Il Confessore –testimone dell'amore misericordioso di Dio*, Corso per i Confessori – Slovacchia, 6-8 settembre 2016, in www.penitenziaria.va).

²⁹ Il confessore, infatti, come afferma Papa Francesco «non rappresenta soltanto Dio, ma tutta la comunità, che si riconosce nella fragilità di ogni suo membro, che ascolta commossa il suo pentimento, che si riconcilia con lui, che lo rincuora e lo accompagna nel cammino di conversione e maturazione umana e cristiana ... perché celebrare il Sacramento della Riconciliazione significa essere avvolti in un abbraccio caloroso: è l'abbraccio dell'infinita misericordia del Padre» (FRANCESCO, *Udienza Generale*, Piazza San Pietro, mercoledì 19 febbraio 2014, n. 2, 3, in www.vatican.va/content/francesco/it/audiences/2014/documents).

³⁰ Proprio con riferimento all'ipotesi di registrazione e divulgazione da parte di terzi di quanto

violazione del sigillo non opera per la mera presenza, certo moralmente deprecabile, di materiale audio o video occultato dal penitente o da terze persone durante la confessione al fine di registrarla, ma solo nel caso di divulgazione o rivelazione della materia oggetto del sacramento³¹. Pure la confessione auricolare svolta nei luoghi tradizionalmente deputati alla sua amministrazione³² non mette sempre al riparo dalla violazione del *sigillum*, la cui assoluta inviolabilità può essere garantita dalla consapevolezza tanto del confessore quanto del penitente della sacralità dell'atto, che non dipende dal luogo in cui avviene né dal modo in cui si svolge³³.

appreso in confessione, accanto a quanto previsto dal can. 1388 § 2 («L'interprete e le altre persone di cui al can. 983 § 2, che violano il segreto, siano puniti con giusta pena, non esclusa la scomunica»), si aggiunge la figura delittuosa configurata dalla normativa della Congregazione per la Dottrina della Fede che stabilisce: «art. 4 § 2. Firmo praescripto § 1 n. 5, Congregationi pro Doctrina Fidei reservatur quoque delictum gravius quod consistit in captione quovis technico instrumento facta aut in evulgatione communicationis socialis mediis malitiose peracta rerum quae in sacramentali confessione, vera vel ficta, a confessario vel a penitente dicuntur. Qui hoc delictum patriverit, pro gravitate criminis puniatur, non exclusa, si clericus est, dimissione vel depositione» (CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, *Normae de ggravioribus delictis*, 21 maii 2010, in *Acta Apostolicae Sedis*, CII/2010, p. 423). Per approfondimenti sul tema cfr. fra gli altri DAVIDE CITO, *Delicta graviora contro la Fede e i Sacramenti*, in *Questioni di diritto penale canonico*, Città del Vaticano, LEV, 2012, pp. 31-53; CLAUDIO PAPALE, *Registrazione e divulgazione della confessione sacramentale*, in ID. (a cura di), *I delitti contro il sacramento della penitenza riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede*, Urbaniana University Press, Città del Vaticano, 2016, pp. 85-102.

³¹ Ed effettivamente così avvenne il 18 marzo del 1973 quando sull'Espresso, sotto il titolo "Il peccato", apparvero sette "confessioni" registrate su nastro. Offerte in anticipo al pubblico per stimolarne la curiosità ed indurlo a comprare il libro che ne avrebbe riportate molte altre, queste "confessioni" erano state scelte tra le 112 che il 23 marzo furono pubblicate a Padova dall'editore Marsilio nel volume *Il sesso in confessionale*. A loro volta, queste 112 confessioni erano state scelte tra le 632 a cui nel corso di quattro anni avevano lavorato i giornalisti Norberto Valentini e Clara Di Meglio. Questi, facendosi aiutare da due altri "penitenti" armati di microfono, avevano fatto il giro dei confessionali della penisola, registrando le risposte che i confessori davano loro sui quesiti posti (cfr. GABRIELE DE ROSA, *Il sesso in confessionale*, in *La Civiltà Cattolica*, 2/1973, pp. 55-60). A seguito di questo scandaloso evento intervenne con una *Declaratio* la Congregazione per la Dottrina della Fede, il cui contenuto venne ribadito da un decreto della stessa nel 1988. In esso si configurava la fattispecie delittuosa che nel 2001 sarebbe diventata *Captazione con strumenti tecnici e diffusione tramite i mezzi di comunicazione di contenuti della confessione a scopo di malizia*, inserita qualche tempo dopo fra i *delicta graviora* attraverso un rrescritto di Giovanni Paolo II (cfr. GIACOMO INCITTI, *Il Confessore e il Sacramento della Riconciliazione. Doveri e diritti dei penitenti*, in www.penitenzieria.va, pp. 20-22).

³² La regola generale che disciplina il luogo della confessione afferma chiaramente: «Ad sacramentales confessiones excipiendas locus proprius est ecclesia aut oratorium» (can. 964, § 1).

³³ Il confessore che violasse l'obbligo del sigillo – il quale sorge unicamente dalla confessione sacramentale, ossia dall'accusa fatta dallo stesso fedele con il desiderio di ottenere l'assoluzione, a prescindere dal suo ottenimento – peccerebbe sia d'ingiustizia nei confronti del penitente, che ripone fiducia in lui in quanto ministro sacro, andando anche a ledere illegittimamente la sua buona fama (cfr. can 220); sia di sacrilegio nei confronti del sacramento stesso (cfr. EGIDIO MIRAGOLI, *Il confessore, giudice e medico*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 4/1995, p. 399 ss.). Il penitente, invece, non commette il peccato e non cade nelle censure ecclesiastiche se, di propria volontà e senza arrecare danni agli altri, dichiara pubblicamente fuori della confessione di che cosa si è confessato. Ovviamente al

A differenza del Codice del 1917 che non distingueva tra sigillo e segreto (cfr. can. 889, §§ 1, 2), il Codice vigente parla espressamente di *sigillum* solo nei confronti del confessore (cfr. can. 983, § 1), mentre riferendosi agli eventuali interpreti e a chiunque sia venuto a conoscenza del contenuto della confessione, adopera il termine di segreto (cfr. can. 983, § 2)³⁴. Ciò non è un caso, poiché nell'ascoltare l'accusa e nel prestare l'assoluzione, il confessore agisce *in persona Christi*, pertanto, se svelasse i peccati del penitente, verrebbe meno all'impegno di fedeltà con Dio, scioglierebbe il "sigillo" del loro rapporto, essendo «il suo ministero quello stesso di Cristo» (*Ordo Poenitentiae*, n. 10)³⁵. In dottrina si sottolinea come l'obbligo di tacere sia al contempo determinato *ex motivo iustitiae*, dove a prevalere è il diritto del penitente che affida "per contratto" il sigillo al confessore, ed *ex motivo religionis*, in cui si sottolinea il principio tomistico in base al quale il confessore tiene il posto di Dio³⁶, anche qualora cessi ogni obbligo *secretum servandi* dovuto per giustizia allo stesso penitente, in quanto a prevalere è sempre il rispetto dovuto al sacramento, all'atto di culto divino che è la celebrazione del sacramento della penitenza³⁷.

contempo dovrebbe mantenere il silenzio sul contenuto delle parole che il confessore, fidandosi della sua discrezione, gli ha riferito durante la confessione (cfr. GIOVANNI PAOLO II, *Segreto della Santa Confessione*, in *L'Osservatore Romano*, edizione polacca, 5/1994, p. 21)

³⁴ La materia del sigillo sacramentale e quella del segreto sacramentale è la medesima, ciò che cambia è l'ambito nel quale si opera: quello sacrale dell'assoluzione dei peccati nel primo, quello del segreto naturale e del diritto canonico nel secondo (cfr. in proposito PAOLO FERRARI DA PASSANO, *Il segreto confessionale*, in *La Civiltà Cattolica*, vol. IV, 1993, pp. 361-362 e MICHAL WIECZOREK CZĘSTOCHOWA, *La tutela del sigillo sacramentale secondo le norme della Chiesa*, in *Veritati et Caritati* 5/2015, pp. 349-364).

³⁵ L'inviolabilità è una caratteristica intrinseca del *sigillum*, in quanto «il penitente parla al confessore *non ut homini sed ut Deus*. Onde "disporre" di quello che è di Dio solo, il fatto e i contenuti della confessione, è vero e proprio sacrilegio» (DAVID MARIA A. JAEGER, *Situazioni particolari e questioni specifiche del ministero penitenziale*, in *Il Sigillo confessionale e la privacy pastorale*, KRZYSZTOF NYKIEL, PAOLO CARLOTTI, ALESSANDRO SARACO [a cura di] LEV, Città del Vaticano 2015, p. 94). Per una riflessione storico-giuridica sulla violazione del *sigillum confessionis* mi permetto di rinviare a DANIELA TARANTINO, *Note intorno al sigillo sacramentale. Legislazione e dottrina dal Concilio Lateranense IV alla codificazione del diritto canonico*, in www.statoechiese.it, n. 32/2016, pp. 1-17.

³⁶ «Illud autem quod sub confessione scitur, est quasi nescitum, cum non sciat ut homo, sed ut Deus» (TOMMASO D' AQUINO, *La somma teologica*. Testo latino e italiano, Volume 29, Edizioni Studio Domenicano, Bologna, 1984, *quaestio XI, articulus 1*, p. 335).

³⁷ Cfr. GIACOMO INCITTI, *Il Confessore e il Sacramento della Riconciliazione. Doveri e diritti dei penitenti*, relazione al XXX Corso sul foro interno, 25-29 marzo 2019, Roma-Palazzo della Cancelleria, www.peniteziaria.va, p. 20. Inoltre, vi è da tenere in considerazione come «la violazione del segreto (o anche la sola possibilità che ciò possa essere ammesso) renderebbe odioso il sacramento della penitenza agli occhi dei fedeli ... è necessario garantire in modo assoluto al fedele questa possibilità, rimuovendo ogni ostacolo nel suo cammino verso la salvezza eterna. Diversamente sarebbe compromessa la *salus animarum*» (EGIDIO MIRAGOLI, *Il sigillo sacramentale*, in *Id.* (a cura di), *Il sacramento della penitenza. Il ministero del confessore: indicazioni canoniche e pastorali*, Presentazione di S.E. Mons. Carlo Redaelli, 2ª ed. aggiornata e ampliata, Ancora, Milano, 2015, pp. 156-157).

Proprio per questa duplicità non scindibile, la dottrina, pressoché unanimamente, reputa che non si diano *exceptiones seu derogationes*, e in particolare che neppure il penitente, possa sciogliere il confessore, poiché «il sigillo sacramentale non tutela solamente il penitente interessato, così che ... quest'ultimo potrebbe liberare il confessore dal vincolo di segreto originato dalla confessione sacramentale. Il sigillo sacramentale è deputato a tutelare (anche) il sacramento stesso e pertanto lo scioglimento del confessore dal sigillo non è nella disponibilità del penitente»³⁸.

La Penitenzieria Apostolica ha autorevolmente accreditato la tesi dell'assoluta indisponibilità del sigillo³⁹, che non astringe solo quanti siano venuti a conoscenza di peccati accusati in confessione, ma pure il confessore per quegli elementi che, pur non essendo propriamente oggetto di quest'ultima, siano stati appresi nell'occasione⁴⁰. Così come si ritiene concordemente che non si possa «far ricorso alle conoscenze acquisite dalla confessione sacramentale, quand'anche altre ragioni, come il bene del penitente, del confessore stesso o della comunità potrebbero indurre ad agire diversamente»⁴¹. Pertanto, «Alla protezione 'oggettiva' del sacramento si appaia nell'ordinamento canonico, la protezione 'soggettiva' non solo del penitente, ma di ogni penitente, *rectius* di ogni appartenente alla Chiesa non essendo nessuno affrancato dal peccato»⁴². Come ricordato Giovanni Paolo II proprio in riferimento all'inviolabilità del sigillo, tutti devono essere consapevoli che «chiamando in causa il sacerdote confessore, attaccano un uomo senza difesa: la divina istituzione

³⁸ GIAN PAOLO MONTINI, *La tutela penale del sacramento della penitenza. I delitti nella celebrazione del sacramento (canon. 1378; 1387; 1388)*, in GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO (a cura di), *Le sanzioni nella Chiesa*, Edizioni Glossa S.r.l., Milano, 1997, pp. 226-227. Per la tesi contraria cfr., per tutti, EMILE JOMBART, *Confesseur*, in *Dictionnaire de droit canonique*, vol. IV, Librairie Letouzey et Ané, Paris, 1949, c. 41.

³⁹ Cfr. *Nota della Penitenzieria Apostolica sull'importanza del foro interno e l'inviolabilità del sigillo sacramentale*, 29 giugno 2019, in *L'osservatore romano*, 1-2 luglio 2019, punto 1, p. 7, approvata da Papa Francesco in data 21 giugno 2019.

⁴⁰ Cfr. can. 984, § 1: «Omnino confessorio prohibetur scientiae ex confessione acquisitae usus cum paenitentis gravamine, etiam quovis revelationis periculo excluso».

⁴¹ MAURO RIVELLA, *Il confessore educatore e l'uso delle conoscenze acquisite dalla confessione*, in *Il sacramento della penitenza. Il ministero del confessore: indicazioni canoniche e pastorali*, cit., p. 171.

⁴² GERALDINA BONI, *Sigillo sacramentale e segreto ministeriale. La tutela tra diritto canonico e diritto secolare*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica* (www.statoechiese.it), 34/2019, p. 20. La coscienza del sacerdote, restando intatto il *sigillum*, «deve farsi guidare nel discernimento ... di cosa non può divulgare in forza appunto del segreto naturale e del segreto commesso, e cosa invece può, ha cioè il diritto, anche di fronte agli ordinamenti secolari, semmai il dovere morale non però l'obbligo giuridico di comunicare (*ibidem*, p. 23). Per approfondimenti sul tema cfr. anche le riflessioni di JOSÉ A. FUENTES, *Sobre la importancia del fuero interno y la inviolabilidad del sigilo sacramental. Acerca de la Nota de la Penitenciaría Apostólica de 29-VI-2019*, in *Ius canonicum*, LIX (2019) e ANDREA BETTETINI, *Abusi sessuali e segreto confessionale*, in *Vita e pensiero*, CVI (2019), 4.

e la legge della Chiesa lo obbligano al totale silenzio "usque ad sanguinis effusionem"⁴³.

4. Nessuno si salva da solo

In questo momento storico, in cui la distanza appare l'unico strumento in grado di arginare la diffusione del contagio, l'abbraccio virtuale dato dalla parola di conforto di un sacerdote, può rappresentare per i fedeli un sollievo dalle affezioni che gravano sull'anima, un ristoro dalle angosce che attanagliano la quotidianità, una cura per le ferite che segnano lo spirito. In particolare, proprio con riferimento alle modalità di amministrazione della confessione, è opportuno che la Chiesa si manifesti non solo come istituzione, ma anche «come libertà dello Spirito»⁴⁴. Del resto, durante la pandemia l'uso delle moderne tecnologie ha sostenuto in più occasioni la diffusione della grazia sacramentale, e sembra opportuno che anche i sacerdoti sappiano svolgere la loro funzione di *medici animarum* avvalendosi, ove possibile, di questi strumenti, senza frapporre ostacoli formali. Questa può essere un'ulteriore occasione per vivere questa crisi anche «come un'opportunità per riscoprire i valori del vivere insieme, la dimensione comunitaria seppellita dall'individualismo, i principi della solidarietà e della fraternità che tanto hanno sofferto negli ultimi decenni»⁴⁵.

Ecco perché la Conferenza Episcopale Italiana vuole riprendere ad «abitare la Chiesa» anche come contributo alla «coesione sociale nel Paese»,⁴⁶ perseguendo la *salus animarum* in ogni sua azione e particolarmente attraverso l'amministrazione dei sacramenti⁴⁷.

⁴³ GIOVANNI PAOLO II, *Discorso ai membri della Penitenzieria Apostolica ai padri penitenzieri delle Basiliche romane*, 12 marzo 1994, in *Acta Apostolicae Sedis*, LXXXVII (1995), p. 78.

⁴⁴ FRANCESCO, in AUSTEN IVEREIGH, *Pope Francis says pandemic can be "a place of conversion"*, www.thetablet.co.uk, 8 aprile 2020. Sulla potenzialità delle soluzioni pratiche offerte dal diritto canonico cfr. P. CONSORTI, *Relazione di sintesi: la necessità di tornare a un diritto canonico pratico*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 2016.

⁴⁵ NICOLA FIORITA, *Libertà religiosa e solidarietà civile nei giorni della grande paura*, in www.olir.it/focus.

⁴⁶ In tal senso è intervenuta l'omelia del Pontefice il 28 aprile in Santa Marta, in cui si invita all'obbedienza alle leggi civili ed alla prudenza onde evitare il rischio di recrudescenza della pandemia (cfr. FRANCESCO, *Omelia del Santo Padre Francesco, "Il piccolo linciaggio quotidiano del chiacchiericcio"*, 28 aprile 2020, in www.vatican.va/content/francesco/it/cotidie/2020/document).

⁴⁷ Attraverso il sacramento «Dio si manifesta all'essere umano in un atto che lo rende presente, immediatamente, all'essere umano che quel sacramento amministra e/o riceve. E così il sacramento comunica e allo stesso tempo rivela la Grazia – intesa non solo come partecipazione dell'uomo alla natura di Dio ma anche come partecipazione libera della volontà di Dio alla salvezza dell'uomo»

Certamente, nell'impossibilità oggettiva di accedere ai sacramenti – ad esempio perché si è malati, o perché il sacerdote non è raggiungibile in un tempo ed in uno spazio ragionevoli – Dio può dispensare la grazia anche senza il segno sacramentale. La pandemia ha dimostrato come l'azione di Dio superi i segni fisici, anche se l'esigenza del culto associato costituisce un elemento centrale per la vita del fedele. È stato autorevolmente segnalato che la «lontananza fisica ci aiuta a stringere legami non tanto digitali, ma spirituali e umani, perché siamo chiamati ad essere una comunità»⁴⁸.

Come ha sottolineato il Papa durante la benedizione straordinaria *urbi et orbi* impartita lo scorso 27 marzo sul sagrato di una deserta Piazza San Pietro, pregando per la fine della pandemia, «nessuno si salva da solo»⁴⁹.

(VINCENZO PACILLO, *Il diritto di ricevere i sacramenti di fronte alla pandemia. Ovvero, l'emergenza da COVID-19 e la struttura teologico-giuridica della relazione tra il fedele e la rivelazione della Grazia*, in www.olir.it/focus).

⁴⁸ MATTEO ZUPPI, *Non siamo soli. Credere al tempo del Covid-19*, EMI, Bologna, 2020, pp. 8-9.

⁴⁹ SANTINA BUSCEMI, "Nessuno si salva da solo", *papa Francesco commuove il mondo*, in www.varesenews.it.